



Repubblica di San Marino

**Segreteria di Stato per il Territorio, l'Ambiente,
l'Agricoltura e i Rapporti con l'A.A.S.P.**

**Centro Naturalistico
Sammarinese**

**Ufficio Gestione Risorse
Ambientali ed Agricole**

Ufficio Progettazione

Ufficio Urbanistica

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLE AREE NATURALISTICHE TUTELATE

Legge 29 gennaio 1992 n. 7 – Legge 16 novembre 1995 n. 126

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

DELIBERA DI ORIENTAMENTO	ADOZIONE PRELIMINARE	APPROVAZIONE DEFINITIVA
30 giugno 2009	27 aprile 2010	

Progettazione:

Centro Naturalistico Sammarinese

dott. Andrea Suzzi Valli – Dirigente

dott. Sandro Casali

Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole

dott. Leonardo Lonfernini – Dirigente

dott. Tonino Ceccoli – Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica e Tutela dell'Ambiente

Ufficio Progettazione

dott. Ing. Stefano Gennari – Dirigente

ing. Vladimiro Selva

arch. Giorgio Brigliadori

arch. Fabio Guidi

Ufficio Urbanistica

dott. Arch. Marina Fiorito – Dirigente

dott. Fabrizio Marcucci

arch. Marta Stacchini

arch. Maurizio Moretti

Collaborazioni:

Musei di Stato – Sezione Archeologica

Sistema Informativo Territoriale

Norme Tecniche d'Attuazione

Indice

Titolo I – Inquadramento generale.....	3
Art. 1 – Campo di applicazione, obiettivi e contenuti del Piano Particolareggiato	3
Art. 2 – Elaborati del Piano Particolareggiato	3
Art. 3 – Ambiti di tutela	4
Titolo II – Norme di tutela e di intervento.....	6
Art. 4 – Funzioni ammissibili	6
Art. 5 – Aree boschive ed arbustive	6
Art. 6 – Riserve Naturali.....	6
Art. 7 – Riserve Naturali Integrali	8
Art. 8 – Riqualficazione paesaggio agrario	9
Art. 9 – Tutela dei Beni Geologico - Paesistici	10
Art. 10 – Tutela idrogeologica, bonifica e ingegneria naturalistica.....	10
Art. 11 – Corsi d'acqua.....	10
Art. 12 – Interventi attuativi e gestionali del comparto agricolo.....	11
Art. 13 – Interventi attuativi e gestionali dell'attività faunistico – venatoria	13
Art. 14 – Interventi attuativi e gestionali dell'attività di pesca.....	14
Art. 15 – Attività culturali e ricreative	14
Art. 16 – Fabbricati e manufatti.....	15
Art. 17 – Accessi e viabilità di servizio	15
Art. 18 – Viabilità pubblica	16
Art. 19 – Reti tecnologiche.....	16
Art. 20 – Recinzioni.....	17
Art. 21 – Elementi di rilevanza archeologica.....	17
Art. 22 – Frazionamenti catastali.....	17
Titolo III – Norme finali.....	18
Art. 23 – Rapporti con la zonizzazione	18

TITOLO I – Inquadramento generale

Art. 1

(Campo di applicazione, obiettivi e contenuti del Piano Particolareggiato)

Le presenti Norme di Attuazione sono relative al Piano Particolareggiato delle aree naturalistiche tutelate (in seguito in breve Piano Particolareggiato) che ha per oggetto l'attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con Legge del 29 Gennaio 1992 n. 7, definendo all'art.31 le Zone Naturalistiche Tutelate quali aree con particolari caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Le norme e le disposizioni del Piano Particolareggiato si applicano alle aree individuate all'Allegato "A" della Legge del 29 Gennaio 1992 n.7 – Piano Regolatore Generale (P.R.G.) e relative norme di attuazione, nonché alle aree individuate nelle cartografie della Legge del 16 novembre 1995 n.126.

Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere con l'adozione del Piano Particolareggiato vengono di seguito riportati:

- a) tutela e salvaguardia delle aree sopra descritte attraverso un piano integrato di gestione che ne preservi le vocazionalità agricole, ecologico - ambientali, paesaggistiche, di naturalità ed idrogeologiche;
- b) razionalità nell'uso del territorio ove siano previsti interventi di urbanizzazione, sia di carattere primario che secondario, tenendo conto di tipologie insediative e strutturali che si integrino con la peculiarità di dette aree rientranti nelle norme attuative di riferimento;
- c) attivazione di processi di gestione di dette aree legati alla conservazione idrogeologica.

La normativa di riferimento è riconducibile alle seguenti Leggi: Legge n.7/1992, Legge n.126/1995, Legge n.87/1995, Legge n.140/1991, Legge n.96/1989. Legge n.145/1985 e Legge n.135/1995.

Art. 2

(Elaborati del Piano Particolareggiato)

Il Piano Particolareggiato si compone dei seguenti elaborati e tavole di progetto:

- a) Relazione illustrativa alla quale risultano allegate le seguenti tavole di analisi:
 - Tavola di analisi 1 – Inquadramento urbanistico;
 - Tavola di analisi 2 – Inquadramento geologico;
 - Tavola di analisi 3 – Idrografia, sorgenti e scaturigini;
 - Tavola di analisi 4 – Classi di pendenza;

Norme Tecniche d'Attuazione

Tavola di analisi 5 – Classi di quota;

Tavola di analisi 6 – Viabilità e servizi;

Tavola di analisi 7 – Vincoli idrogeologici – Legge n.126/1995;

Tavola di analisi 8 – Proprietà dell'Ecc.ma Camera

Tavola di analisi 9 – Uso del suolo;

Tavola di analisi 10 – Aree boschive ed arbustive – Essenze forestali di pregio censite;

Tavola di analisi 11 – Emergenze paesistiche;

Tavola di analisi 12 – Emergenze storiche;

Tavola di analisi 13 – Evoluzione del paesaggio naturale;

Tavola di analisi 14 – Qualità ecologico - ambientale;

Tavola di analisi 15 – Elementi di rilevanza archeologica;

- b) Norme Tecniche d'Attuazione;
- c) Tavola di progetto P1 - Riserve Naturali e Riserve Naturali Integrali;
- d) Tavola di progetto P2 - Valorizzazione ecologica;
- e) Tavola di progetto P3 - Aree sottoposte a specifico strumento urbanistico attuativo;
- f) Tavola di Progetto P4 – Vincoli geologico-paesistici

Art. 3

(Ambiti di tutela)

Ai fini dell'applicazione delle presenti Norme Tecniche d'Attuazione sono definiti i seguenti ambiti di tutela:

a) TUTELA AMBIENTALE

Persegue la salvaguardia degli ecosistemi presenti e della biodiversità e la risoluzione delle criticità relative attraverso la tutela degli elementi che si costituiscono come valenze dell'ambiente naturale, nei suoi diversi gradi di integrità. Nello specifico si considerano principalmente: il reticolo dei corpi idrici, le zone golenali, le sorgenti e le scaturigini, le aree boscate e arbustive, le fasce ripariali, le siepi campestri e i filari, le aree rupestri ed i sistemi ipogei.

b) TUTELA PAESAGGISTICA

Persegue la salvaguardia degli elementi di rilevanza paesaggistica, sia di tipo naturale, sia derivanti dall'azione antropica.

I primi sono costituiti dagli ambiti rupestri, dagli affioramenti rocciosi, dagli ambiti calanchivi, dai fossi e dalle forre di particolare rilievo, dalle falde detritiche e dalle grotte.

Negli elementi di rilevanza paesaggistica derivanti dall'azione antropica ricadono il paesaggio agricolo con gli elementi di suddivisione fondiaria (siepi, filari e alberature isolate) e le colture specializzate (vite, ulivo, frutteto); gli edifici rurali storici e gli edifici storici isolati, i centri storici e le architetture minori quali: cellette votive, edicole e nicchie, fontanili, lavatoi e monumenti

Norme Tecniche d'Attuazione

commemorativi.

c) TUTELA IDROGEOLOGICA

Persegue la salvaguardia dell'integrità del suolo e degli acquiferi, il contrasto dei fenomeni di dissesto ed erosione, attraverso la regolamentazione delle modalità di gestione dei terreni e delle attività che vi si svolgono e altresì attraverso interventi di bonifica idrogeologica.

Gli ambiti geologici e le criticità idrogeologiche sono individuati nelle Tavole di analisi n.2 "Inquadramento geologico", n.3 "Idrografia, sorgenti e scaturigini", n.4 "Classi di pendenza" e n.7 "Vincoli idrogeologici".

TITOLO II – Norme di tutela e di intervento.

Art. 4

(Funzioni ammissibili)

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, nelle Aree Naturalistiche Tutelate sono ammesse le funzioni elencate all'art. 31, comma terzo della Legge n.7/1992:

In tali aree si dovranno rispettare i limiti indicati all'art. 31, comma quarto della Legge n.7/1992:

Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 della Legge n.7/1992 ed agli artt. 8, 9, 10 e 11 della Legge 27 gennaio 2006 n.23 "Norme generali per l'esercizio del turismo rurale", gli edifici esistenti con funzioni diverse da quelle elencate precedentemente sono mantenuti; non è ammesso il loro passaggio di funzioni se non tra quelle dei gruppi compatibili.

Art. 5

(Aree boschive ed arbustive)

Le aree boschive ed arbustive, individuate nella Tavola di analisi n.10 "Aree boschive ed arbustive – Essenze forestali di pregio censite", sono sottoposte ai vincoli idrogeologici e forestali previsti agli artt. 22, 32 e 33 della Legge n.126/1995, salvo che per le opere di difesa del suolo che andranno sottoposte al parere del C.T.S.

Le aree boschive ed arbustive non possono essere ridotte di superficie. All'interno di esse è vietata la sostituzione dei boschi con altre colture ed il dissodamento del terreno, salvo interventi tendenti a ripristinare la vegetazione autoctona.

La salvaguardia delle aree boschive ed arbustive ha la preminenza rispetto ad eventuali interventi individuati dalle funzioni previste dall'art.31 della Legge n.7/1992.

La gestione delle aree boschive ed arbustive, di proprietà dell'Ecc.ma Camera, è sottoposta al parere dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (di seguito in breve U.G.R.A.A.) che, ai sensi dell'art. 38 della Legge n.126/1995, attua il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto stabilito dal Programma di Gestione oggetto di presa d'atto del Comitato Tecnico Scientifico (di seguito in breve C.T.S.) nella seduta del 26/10/1998 e successive eventuali modificazioni.

Art. 6

(Riserve Naturali)

Le Riserve Naturali, individuate nella Tavola di Progetto P1 "Riserve Naturali e Riserve Naturali

Norme Tecniche d'Attuazione

Integrali", sono soggette a particolare tutela per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e naturalistico - ambientali legati a diversità, rappresentatività, fragilità e spettacolarità che più specificamente le caratterizzano.

Sono consentite:

a) le funzioni di cui all'art. 31 della Legge n.7/1992, previo parere vincolante del C.T.S. e del Centro Naturalistico Sammarinese (di seguito in breve C.N.S.);

b) l'attività venatoria e di pesca regolamentate;

c) la raccolta di prodotti vegetali e funghi come previsto da specifiche disposizioni e regolamenti;

d) l'attività agricola integrata e biologica, come specificato nelle norme di attuazione del comparto agricolo di cui all'articolo 13;

e) l'attività di arrampicata sportiva e di volo in parapendio e/o deltaplano nelle aree rupestri appositamente segnalate come previsto dalla normativa vigente.

Nelle aree incluse nel perimetro delle Riserve Naturali si osservano le seguenti prescrizioni:

a) prelievi idrici in modo da consentire sempre un deflusso minimo vitale per gli ecosistemi e la sopravvivenza della fauna della vegetazione e della flora;

b) mantenimento e/o ripristino di fasce di rispetto ecotonali di almeno mt. 15 dai margini esterni degli alvei che delimitano i corsi d'acqua di maggiore rilevanza naturalistica evidenziati in mappa; dette fasce di rispetto svolgono inoltre una importante funzione di collegamento fra le differenti aree tutelate garantendo anche un corridoio per il passaggio della fauna;

c) conservazione della naturale continuità biologica longitudinale dei corsi d'acqua e/o riduzione della discontinuità tramite realizzazione di strutture transitabili per la fauna ittica al fine di garantirne anche gli spostamenti riproduttivi (scale di monta, rampe per pesci, ecc.) da sottoporre all'approvazione del C.T.S. e del C.N.S.;

d) conservazione e/o ripristino della diversità fisica e biologica dell'ambiente fluviale tramite il mantenimento e/o il restauro del naturale assetto fisico dell'alveo con l'utilizzo di materiali naturali per le opere di sponda e di fondo da sottoporre all'approvazione del C.T.S. e del C.N.S.;

Le aree boschive ed arbustive che rientrano nelle Riserve Naturali individuate nella Tavola di Progetto P1 sono sottoposte ai vincoli idrogeologici e forestali previsti agli artt. 22, 32 e 33 della Legge n.126/1995, salvo che per le opere di difesa del suolo che saranno sottoposte al parere del C.T.S. e del C.N.S.

Le aree di cui al superiore comma non possono essere ridotte di superficie ed all'interno di esse sono vietati la sostituzione dei boschi con altre colture ed il dissodamento del terreno, salvo che per interventi tendenti a ripristinare la vegetazione autoctona.

La salvaguardia delle aree boschive ed arbustive ha la preminenza rispetto ad eventuali interventi individuati dalle funzioni previste dall'art. 31 Legge n.7/1992.

La gestione delle aree boschive ed arbustive che rientrano nelle Riserve Naturali di proprietà

Norme Tecniche d'Attuazione

dell'Ecc.ma Camera è sottoposta al parere del C.N.S. e dell'UGRAA che attuerà, ai sensi dell'art. 38 della Legge n.126/1995, il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo quanto stabilito dal Programma di Gestione oggetto presa d'atto del C.T.S. nella seduta del 26/10/1998 e successive eventuali modificazioni.

Sanzioni: si rimanda alle specifiche disposizioni di legge vigenti; il mancato rispetto delle fasce di rispetto ecotonali rientra negli artt. 43 e 45 della Legge n.126/1995.

Art. 7

(Riserve Naturali Integrali)

Le Riserve Naturali Integrali, individuate nella Tavola di Progetto P1 "Riserve Naturali e Riserve Naturali Integrali", presentano un particolare ed elevato interesse naturalistico e scientifico con caratteristiche di rarità, relittualità e/o tipicità relative a manifestazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche ed idrologiche. Le aree incluse nelle Riserve Naturali Integrali sono debitamente tabellate dall'U.G.R.A.A.

Sono sottoposte a particolari vincoli di tutela che vietano ogni manomissione che ne alteri gli aspetti di integrità. Non sono ammesse le funzioni di cui all'Art. 31 della Legge n.7/1992. Sono fatti salvi i casi di interventi necessari effettuati dagli Uffici dello Stato che sono autorizzati previo parere vincolante dell'U.G.R.A.A. e del C.N.S.

Sono vietati:

- a) l'accesso con mezzi motorizzati, fatta salva la deroga prevista per gli uffici dello Stato;
- b) lo sconfinamento dai sentieri, fatta salva la deroga prevista per gli uffici dello Stato;
- c) la raccolta di reperti naturalistici (compresi funghi e gemme di specie botaniche);
- d) l'attività venatoria e la pesca;
- e) i prelievi idrici oltre a quelli già esistenti che comunque devono consentire sempre un deflusso minimo vitale per gli ecosistemi e la sopravvivenza della fauna della vegetazione e della flora;
- f) l'attività di arrampicata nelle rupi;
- g) l'attività di parapendio o sorvolo ad una distanza inferiore a mt. 150.

Devono essere mantenute fasce di rispetto ecotonali di almeno mt. 40 dai margini esterni degli alvei che delimitano i corsi d'acqua all'interno dell'area; dette fasce di rispetto svolgono inoltre una importante funzione di collegamento fra le differenti aree tutelate garantendo anche un corridoio per il passaggio della fauna.

Deve essere conservata la naturale continuità biologica longitudinale dei corsi d'acqua e/o ridotta la discontinuità tramite realizzazione di strutture transitabili per la fauna ittica al fine di garantirne anche gli spostamenti riproduttivi (scale di monta, rampe per pesci, ecc.,).

Sanzioni: si rimanda alle specifiche disposizioni di legge vigenti; il mancato rispetto delle fasce

Norme Tecniche d'Attuazione

di rispetto ecotonali rientra negli artt. 43 e 45 della Legge n.126/1995.

Art. 8

(Riqualificazione del paesaggio agrario)

Nell'ambito degli interventi di cui alle funzioni previste all'art. 31 della Legge n.7/1992, l'U.G.R.A.A. può prescrivere interventi di ricucitura del paesaggio agrario, quali siepi, alberate, nuovi imboschimenti, ecc. che risulteranno quali opere compensative degli impatti ambientali.

Tali opere andranno garantite da apposita fideiussione bancaria indicata dal C.T.S. nell'ambito del parere emesso per gli interventi in Area Naturalistica Tutelata.

Viene promosso da parte del C.T.S., per mezzo di interventi specifici, l'inserimento di fasce di mitigazione fra i margini del tessuto urbanizzato e il paesaggio agricolo e naturale o a schermatura di fabbricati e manufatti esistenti di particolare impatto visivo. Tali fasce saranno costituite da alberature ed arbusti di specie locali disposti in maniera tale da creare un equilibrato filtro visivo ed acustico.

Art. 9

(Tutela dei Beni geologico – paesistici)

Vengono definiti Beni geologico-paesistici quegli elementi costituenti porzioni di paesaggio di rilevante valore sia per quanto attiene le valenze estetiche e di identità dei luoghi, sia per l'interesse naturalistico e scientifico.

La perimetrazione dei Beni geologico - paesistici, già definita dalla Legge n.126/1995, viene individuata nella Tavola di analisi n.11 "Emergenze paesistiche" dove risulta riportato l'elenco dei beni geologico – paesistici con le relative denominazioni.

A tutela dei beni paesistici sopra menzionati viene costituita una fascia di rispetto individuata nella Tavola di progetto P4 "Vincoli geologico-paesistici", per una distanza di 50 metri dal perimetro di quest'ultimi nell'ambito della quale la realizzazione di qualsiasi intervento è soggetta al parere vincolante del C.T.S.

Fatto salvo quanto previsto all'art.23, all'interno del perimetro dei Beni geologico - paesistici sopra definiti, nelle aree calanchive, golenali e di falda detritica (individuate nella Tavola di analisi n.11) è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, ad eccezione delle opere strettamente necessarie alla realizzazione o manutenzione delle reti infrastrutturali e tecnologiche, e delle eventuali opere di bonifica idrogeologica.

Art. 10

(Tutela idrogeologica, interventi di bonifica e di ingegneria naturalistica)

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge n.145/1985 "Normativa per bonifica calanchiva", gli interventi di bonifica idrogeologica (briglie, opere di drenaggio, protezione superficiale del suolo, ecc.) dovranno essere realizzati privilegiando l'utilizzo delle migliori e consolidate tecniche di ingegneria naturalistica, perseguendo la tutela dell'aspetto ambientale e paesaggistico delle aree.

Sono ammessi gli interventi di bonifica agricola finalizzati al miglioramento fondiario, così come descritti dall'art. 4 del Decreto 13 febbraio 1990 n. 24.

Tali interventi ricomprendono movimentazioni di terreno proveniente dal sito interessato fino ad un'altezza massima di mt. 10 ed eventuali riporti di terreno proveniente da altri siti fino ad un'altezza massima di mt. 1,50 dal piano di campagna.

Gli interventi di bonifica idrogeologica e di bonifica agricola sopra descritti, sono soggetti all'autorizzazione del C.T.S., previa acquisizione del parere del C.N.S.

La realizzazione di discariche e/o depositi di materiali inerti e simili è assoggettata alle procedure della V.I.A. di cui all'art. 98 della legge n.87/95 e al Decreto Delegato n.130/2008, previa acquisizione del parere dell'U.P., dell'U.G.R.A.A. e del C.N.S.

Interventi volti all'inserimento di reti e barriere paramassi su pareti rocciose ed interventi di Ingegneria Naturalistica, considerata la particolarità degli stessi e l'assenza di opere edilizie, non necessitano di autorizzazione del Comitato Tecnico Scientifico e sono consentite previa acquisizione di parere preventivo del C.N.S. oltre che il parere dell'U.G.R.A.A. come previsto dall'art.14 del Regolamento 2 ottobre 2009 n.1.

Qualora siano previste opere di mitigazione e/o compensazione ambientale, potranno essere richieste apposite fideiussioni bancarie a garanzia della loro corretta esecuzione e la fine dei lavori dovrà essere comunicata all'U.G.R.A.A.

Art. 11

Corsi d'acqua

Il reticolo idrografico principale è individuato nella Tavola di Analisi n.3 ed è composto da torrenti, rii, sorgenti, fossi naturali e fossi artificiali nonché fossi tombinati.

La conservazione e/o il ripristino delle condizioni di naturalità di questi importanti elementi del paesaggio rappresentano un punto nodale nella tutela e nella valorizzazione del territorio, per la cui funzionalità ecologica dovranno essere perseguiti:

1) la conservazione e/o il ripristino della diversità fisica e biologica dell'ambiente fluviale tramite il mantenimento e/o il restauro del naturale assetto fisico dell'alveo con l'utilizzo di materiali naturali

Norme Tecniche d'Attuazione

per le opere di sponda e di fondo. Eventuali interventi di pulizia del letto fluviale, di miglioramento del regime idraulico e riprofilatura dell'alveo nonché interventi sulla vegetazione, dovranno essere sottoposti al parere vincolante del C.T.S. previo parere del C.N.S;

2) la conservazione della naturale continuità biologica longitudinale dei corsi d'acqua e/o riduzione della discontinuità tramite realizzazione di strutture transitabili per la fauna ittica al fine di garantirne anche gli spostamenti riproduttivi (scale di monta, rampe per pesci, ecc.).

3) Il mantenimento e/o il ripristino di fasce di rispetto ecotonali dai margini esterni degli alvei che delimitano i corsi d'acqua; dette fasce di rispetto svolgono una importante funzione di collegamento fra le differenti aree tutelate garantendo anche un corridoio per il passaggio della fauna.

4) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 della Legge n.147/2003, il Collegio Tecnico nell'ambito dell'istruttoria delle domande di autorizzazione alla captazione è tenuto ad acquisire il parere dell'U.G.R.A.A. e del C.N.S.; il rilascio della predetta autorizzazione avviene verificando che il prelievo idrico consenta il ripristino almeno parziale delle portate naturali garantendo, per quanto possibile, un deflusso minimo vitale per gli ecosistemi e la sopravvivenza della fauna, della vegetazione e della flora. La salvaguardia o ripristino delle aree ambientali di particolare valore per la fauna ittica come, in particolare, i siti riproduttivi e di rifugio con esclusione di qualsiasi intervento strutturale in alveo nel periodo riproduttivo dei ciprinidi (aprile-giugno).

Per il Torrente San Marino, il Torrente Marano, il Fosso di Fiorentino, il Fosso delle Bruciate, il Fosso della Zoppa e il Rio Fiumicello, escluse le parti di essi rientranti nelle Riserve Naturali o nelle Riserve Naturali Integrali, è stabilita una fascia di tutela a partire dalle sponde di mt. 10 in cui è vietata l'aratura, la trasformazione, la manomissione, il taglio di vegetazione arborea ed arbustiva, nonché l'esercizio della facoltà di immissione di reflui non depurati di cui all'art 2 comma primo, secondo periodo, della Legge n.147/2003, fermi restando i vincoli di cui agli artt. 22, 23 e 24 della Legge n.126/1995. I fossi, le sorgenti ed altri corsi d'acqua sono sottoposti ai medesimi vincoli per una fascia di tutela, a partire dalle sponde di mt. 5.

Art. 12

(Interventi attuativi e gestionali delle aree agricole e del comparto agricolo)

Le Aree Naturalistiche Tutelate nel complesso raggiungono una superficie pari a ha 2332.76.98. L'indagine circa lo stato d'uso dei suoli e delle strutture del comparto agricolo ha fornito indicazioni e di seguito descritte:

Usi agrario dei terreni

coltivazioni foraggere	ha	457.07.80
coltivazioni cerealicole	ha	201.08.73
coltivazioni arboree	ha	112.37.64

Norme Tecniche d'Attuazione

coltivazioni portaseme	ha	6.41.08
coltivazioni leguminose	ha	5.35.17
seminativi vari	ha	88.84.09
pascoli	ha	175.25.84
Struttura aziendale		
Aziende agricole professionali	n°	50
Aziende agricole part-time	n°	169
Strutture zootecniche		
Allevamenti	n°	40 complessive.

La complessa gestione del comparto agricolo e delle attività connesse deve attenersi fondamentalmente ad indirizzi programmatici ed attuativi ancorati ad oggettivi punti di riferimento, quali:

a) gli orientamenti ed i criteri derivanti dalla Carta dei Suoli della Repubblica di San Marino, le criticità, i rischi connessi all'uso agrario dei suoli come ben specificato nell'analisi di riferimento e nelle unità cartografiche rientranti nelle Zone Naturalistiche Tutelate. Quindi, con specifici programmi gestionali, si dovrà affrontare l'aspetto legato all'uso dei suoli nell'ambito del contesto agricolo, nonché alle tecniche di lavorazione ed alla successione colturale;

b) la realtà dell'assetto idrogeologico delle aree di riferimento, delle normative di settore, nonché di tutte quelle azioni integrate utili a salvaguardare ed a presidiare punti critici legati alla originaria natura geo-morfologica dei siti al fine di creare uniformità negli interventi gestionali di tali aree, sia per aspetti legati all'uso agrario, forestale che per processi legati ad interventi di gestione del territorio, sia di carattere primario che secondario.

La gestione agricola delle aree naturalistiche tutelate intesa come attività rivolta alla coltivazione e sfruttamento dei suoli al fine di ricavarne produzioni agricole dovrà tener conto, dei fondamentali aspetti di cui ai punti a) e b) sopra esplicitati ed inoltre:

a) delle specifiche vocazionalità delle aree e delle caratteristiche strutturali e pedologiche dei terreni;

b) degli indirizzi programmatici e di orientamento attuati sulla base dei disposti delle normative di settore;

c) dai criteri attuativi e dagli indirizzi normativi di cui all'applicazione del Piano agro-ambientale approvato dalla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole correlato agli aiuti di settore rapportati ai vari impegni.

In particolare gli interventi attuativi e di gestione delle attività agricole e zootecniche dovranno essere orientati verso la definizione di un Progetto Speciale di Intervento Agricolo (di seguito in breve P.S.I.A.) rivolto verso quelle aree le cui caratteristiche pedologiche-idrogeologiche, di naturalità agronomiche delle pendenze, come emerso nelle varie fasi di studio (inquadramento) nonché dalle carte tematiche, richiedono una gestione integrata. Detto Progetto Speciale di

Norme Tecniche d'Attuazione

Intervento Agricolo sarà redatto dal gruppo di lavoro incaricato alla redazione del Piano Particolareggiato delle Aree Naturalistiche Tutelate, sottoposto all'approvazione preventiva della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, del C.T.S. ed approvato dalla Commissione per le Politiche Territoriali in via definitiva. Nelle more e in attesa dell'approvazione del P.S.I.A. per dette aree, gli uffici competenti emaneranno direttive di riferimento quali orientamenti per una più razionale attività di gestione agricola.

In attesa dell'approvazione del Progetto Speciale di Intervento Agricolo, vengono dettate le seguenti disposizioni:

a) l'esercizio della normale pratica agricola deve prevedere la conservazione e la cura delle siepi arbustive e dei filari arborei interpoderali e di confine con le strade;

b) con riferimento alla Tavola di Analisi n.4 "Classi di pendenza" il divieto di dissodamento di cui all'art. 9, comma primo, punto 1) della Legge n.145/1985 "Normativa per bonifica calanchiva" è stabilito in relazione alle aree di cui al presente strumento di pianificazione, per i terreni con pendenza maggiore del 30%.

c) per i terreni con pendenza maggiore del 15% il conduttore del terreno agricolo è tenuto alla realizzazione di fossi di guardia e livellari ai fini della salvaguardia della stabilità del terreno. Tali interventi saranno coadiuvati dal supporto tecnico dell'U.G.R.A.A. e dell'Ufficio Progettazione (di seguito in breve U.P.);

d) la lavorazione ai fini agricoli del terreno dovrà essere rispettosa del reticolo idrografico principale e degli impluvi secondari, anche se non espressamente indicati nella Tavola di Analisi 3 "Idrografia, sorgenti e scaturigini", garantendo la sua funzionalità idrica e naturalistica.

e) è incentivata la creazione di laghetti collinari nelle zone di raccolta delle acque piovane provenienti dai pendii argillosi, ovvero in prossimità di sorgenti e scaturigini, ai fini di riserva idrica per l'attività agricola e per la fauna selvatica. Tali interventi dovranno essere supportati dal parere tecnico dell' U.G.R.A.A. e dell'U.P.

Art. 13

(Interventi attuativi e gestionali dell'attività faunistica venatoria)

L'attività gestionale ed attuativa dell'aspetto faunistico venatorio dovrà attenersi alle indicazioni esplicitate nel Piano Faunistico Venatorio della Repubblica di San Marino, nonché sulla base delle specificità vocazionali di cui alla relazione di inquadramento.

Sulla base dei disposti di cui alla Legge 12 aprile 2007 n. 52 "Legge per la salvaguardia della fauna selvatica e l'attuazione del Piano Faunistico Venatorio", l'Osservatorio della Fauna Selvatica emana direttive ed orientamenti attuativi in materia di calendario venatorio, ripopolamenti, prelievi, censimenti ed azioni di gestione integrata delle aree relative alle oasi di ripopolamento anche in materia di miglioramento ambientale. Per quanto attiene all'attività di protezione per la nidificazione

Norme Tecniche d'Attuazione

dei rapaci nelle aree rupestri del territorio, fedele ed attenta dovrà essere l'applicazione della normativa in essere contenuta nel Decreto 19 aprile 2000 n. 40.

Art. 14

(Interventi attuativi e gestionali dell'attività di pesca)

L'attività di pesca nelle acque dolci della Repubblica di San Marino è regolamentata dalla Legge 23 ottobre 1990 n.119. Interventi attuativi e gestionali dell'attività di pesca sono demandati ad appositi decreti ai sensi della predetta legge.

L'Osservatorio della Fauna Selvatica di cui alla Legge n.52/2007 emana direttive ed orientamenti attuativi in materia di calendario della pesca, ripopolamenti delle specie autoctone, istituzione di ambiti protetti in zone adatte alla riproduzione, istituzione di misure minime alla detenzione delle differenti specie ittiche prelievi, censimenti ed azioni di gestione integrata delle aree relative alle oasi di ripopolamento anche in materia di miglioramento ambientale.

Art. 15

(Attività culturali e ricreative)

I percorsi naturalistici esistenti dovranno essere integrati ed ampliati creando una rete di percorsi il più possibile interconnessa e con tragitti ad anello che permettano una fruizione più ampia degli stessi. I tragitti dovranno privilegiare l'esperienza e la conoscenza del territorio per quanto riguarda gli aspetti naturalistici, paesaggistici, storici ed archeologici ed il loro progetto verrà sottoposto al parere del C.T.S.

L'accesso ai percorsi sarà opportunamente segnalato e i tragitti dovranno essere segnati in modo chiaro.

La segnaletica grafica esistente verrà implementata da un apposito e coerente sistema segnaletico grafico da porsi sia sulle direttrici stradali sia lungo i percorsi naturalistici in posizioni strategiche.

Detta segnaletica, dovrà illustrare ed aiutare la localizzazione delle emergenze naturali, paesaggistiche, storico-monumentali ed archeologiche.

La realizzazione di aree di sosta, panoramiche o ricreative e l'installazione di attrezzature per il tempo libero ed escursionistiche quali ad esempio attrezzatura ginnica, sedute, contenitori per la raccolta rifiuti, segnaletica, ecc., ricadenti all'interno delle fasce di rispetto dei "beni paesistici" e in corrispondenza delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, dovranno essere sottoposte a parere preventivo del C.T.S.

Norme Tecniche d'Attuazione

Art. 16

(Fabbricati e manufatti)

Ogni intervento edilizio sui fabbricati, sui manufatti singoli e sulle aree di pertinenza, siano essi di nuova realizzazione o esistenti, dovrà essere progettato ed eseguito in modo che vi sia armonia compositiva tra di loro e in rapporto con le preesistenze, nonché realizzati con materiali, forme e colori propri della zona e comunque in grado d'integrarsi nell'ambiente circostante e nel paesaggio.

Gli interventi di cui al superiore comma sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di agricoltura, dagli artt. 31, 43 e 44 della Legge 29 gennaio 1992 n. 7 e dall'art. 21 della legge n.140/91.

Gli interventi di ristrutturazione, di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti e gli interventi di nuova costruzione in zona agricola ammessi dalle normative vigenti in materia di agricoltura nonché dall'art. 21 della Legge n.140/91 e dall'art. 43 della Legge n.7/92 sono soggetti alle procedure della V.I.A. di cui all'art. 98 della legge n.87/95 e al Decreto Delegato n.130/2008.

Nella scelta della localizzazione di nuovi fabbricati si dovrà valutare il valore paesaggistico delle aree interessate e gli effetti indotti da tale intervento privilegiando quella a minor impatto. In particolare si dovranno evitare costruzioni su crinali, poggi, o aree di visuale e dovranno essere salvaguardati eventuali corridoi ecologici esistenti.

Dovranno essere privilegiate scelte compositive e di localizzazione dell'edificio e delle relative pertinenze che rendano minimi i movimenti di terreno e la creazione di sterri e riporti.

Tinteggiature e rivestimenti dei prospetti dei fabbricati dovranno armonizzarsi con l'ambiente circostante; in relazione a ciò per tutte le classi d'intervento sugli edifici, in fase di Valutazione d'Impatto Ambientale, dovranno essere indicati materiali e colori utilizzati.

Gli interventi di manutenzione straordinaria su fabbricati esistenti, sono soggetti a preventiva autorizzazione del C.T.S., in relazione ai materiali e colori utilizzati.

Nelle aree di pertinenza dei fabbricati è vietata la realizzazione di opere artificiali non strettamente necessarie alle attività correlate agli stessi; inoltre è fatto obbligo l'utilizzo di pavimentazioni permeabili.

Art. 17

(Accessi e viabilità di servizio)

Gli accessi e la viabilità a servizio di manufatti edilizi sono ammessi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) minor tragitto possibile e percorso più razionale;
- b) larghezza massima non superiore a mt. 3,00;

Norme Tecniche d'Attuazione

c) manto di copertura realizzato in modo da garantire la permeabilità, la sicurezza e la manutenzione del percorso;

d) divieto di eseguire opere di urbanizzazione non strettamente necessarie quali manufatti ed opere murarie (queste ultime, previo parere favorevole dell'U.P., potranno essere previste per particolari condizioni morfologiche o altimetriche dell'area interessata ed andranno limitate solo ai casi di comprovate esigenze statiche, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica);

e) opere di movimento terra limitate allo stretto necessario;

f) effettuazione di interventi di mitigazione ambientale.

Tali interventi sono subordinati ad autorizzazione del C.T.S.

Art. 18

(Viabilità pubblica)

Ogni intervento sulla viabilità pubblica deve considerare il valore paesaggistico riscontrabile a livello di percorso, visuali panoramiche, manufatti storici, evitando di comprometterne le qualità consolidate e potenziali.

A tal fine:

a) le nuove asfaltature di strade con attuale manto in ghiaia, l'installazione di reti d'illuminazione pubblica al di fuori di nuclei abitati e la costruzione di manufatti accessori alla viabilità, dovranno essere sottoposte a parere preventivo del C.T.S.;

b) nei tratti stradali da cui è possibile apprezzare visuali panoramiche di pregio si dovrà evitare di compromettere le stesse con l'inserimento di elementi artificiali (cabine elettriche, cartellonistica e manufatti vari) e/o naturali (siepi, alberature, ecc.) e si dovrà operare per una progressiva eliminazione degli elementi di disturbo presenti;

c) la circolazione con mezzi a motore fuori dalle strade e dai percorsi carrabili è vietata ad esclusione di quella necessaria per le attività agricole, di soccorso, di manutenzione forestale e di bonifica idrogeologica.

Art. 19

(Reti tecnologiche)

La realizzazione delle nuove reti tecnologiche (linee elettriche, telefoniche, fognarie, ecc.) dovrà avvenire attraverso l'interramento delle stesse ed inoltre, dovrà essere promosso il progressivo interrimento delle attuali linee aeree.

Per quanto riguarda i manufatti connessi alle reti tecnologiche (cabine elettriche di trasformazione, centraline telefoniche, antenne emittenti, ecc.), dovranno essere progettati e

Norme Tecniche d'Attuazione

realizzati in rispetto delle indicazioni sopra espresse per la costruzione dei fabbricati.

Qualora si ravvisino rotture delle reti tecnologiche, tali da minacciare valori ambientali esistenti (versamenti di reflui fognari nei corsi d'acqua, ecc.), vanno immediatamente messi in opera, senza necessità di preventive autorizzazioni, tutti gli interventi necessari a limitare il danno ambientale e a ripristinare il corretto funzionamento delle reti. Qualora si ravvisino negligenza nella manutenzione o nella sorveglianza delle reti o ritardi in interventi di ripristino, tali da causare rilevanti danni ambientali, saranno applicate le sanzioni previste in materia dalla Legge n.126/1995, fermo restando quanto previsto dall'art. 89, comma 1° della Legge n.87/1995.

Art. 20
(Recinzioni)

Sono consentite, recinzioni di lotti su cui è insediato un edificio, esclusivamente con pali in legno e rete metallica o siepe di specie autoctona; non sono ammesse opere murarie.

Art. 21
(Elementi di rilevanza archeologica)

Nella Tavola di analisi n.15 "Elementi di rilevanza archeologica" sono posizionati le aree di interesse archeologico ed i ritrovamenti archeologici, le cui tipologie sono definite all'interno della Relazione illustrativa.

A salvaguardia del paesaggio storico-culturale e al fine di preservare e valorizzare le testimonianze della storia più antica del territorio, in caso di movimentazioni del terreno (quali sbancamenti o riporti per lavori agricoli o edili, interventi di bonifica idro-geologica, installazione di reti tecnologiche, ed altro) in corrispondenza o in prossimità degli elementi di rilevanza archeologica, si deve richiedere parere preventivo ai Musei di Stato. Lo stesso inoltre, sarà trasmesso, per competenza, alla Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti d'Antichità ed Arte.

Art. 22
(Frazionamenti catastali)

I frazionamenti catastali ricadenti nelle Aree Naturalistiche Tutelate non costituiscono Variante al Piano Particolareggiato, né dovranno essere sottoposti alla presa d'atto della Commissione per le Politiche Territoriali.

TITOLO III – NORME FINALI

Art. 23

(Rapporti con la zonizzazione)

Nelle aree classificate Zone a Parco, Zone a Verde Attrezzato, Zone a Vincolo Particolare e Zone Agricole di cui alla Legge n. 7/1992, ricomprese all'interno delle Aree Naturalistiche Tutelate, sono ammesse esclusivamente le funzioni elencate all'art. 31, comma terzo della Legge n.7/1992 con i limiti indicati all'art. 31, comma quarto della medesima Legge. Dette zone sono demandate ad esclusione delle zone agricole, all'attuazione mediante l'approvazione di specifico strumento urbanistico attuativo, nelle modalità e prescrizioni di cui alla Legge n.7/1992 in quanto compatibili con le prescrizioni di cui al precedente periodo, alla Legge 16 novembre 1995 n.126 ed alla Legge 3 ottobre 2007 n.107.

Nelle aree classificate Zone a Parco, Zone a Verde Attrezzato, Zone a Vincolo Particolare di cui alla Legge n.7/1992, ricomprese all'interno delle Riserve Naturali di cui all'art.6 e delle Riserve Naturali Integrali di cui all'art.7, lo strumento urbanistico attuativo di cui al superiore comma dovrà recepire i vincoli stabiliti per dette aree.

Nelle aree classificate, Zone A, Zone B, Zone BE, Zone C, Zone R1, Zone R2, Zone D, Zone D1 e Zone Servizi di cui alla Legge n.7/1992, ricomprese all'interno delle Aree Naturalistiche Tutelate, si applica la disciplina stabilita dalla legge medesima per le singole Zone che prevale sulle disposizioni di cui alle presenti norme tecniche di attuazione.